



Determinazione n. 106 del 17.09.2019: Affidamento servizio di fornitura buoni pasto per servizio sostitutivo mensa e assunzione impegno di spesa – CIG Z4A29BA1B0

-----Il Consigliere Tesoriere-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “*provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine...*”;
- VISTO l’art. 2 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “*Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento*”, secondo cui “*Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...*”;
- VISTO l’art. 1, lettera e) del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che “*..in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali ..le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere Tesoriere..*”;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del suddetto regolamento, il quale prevede che “*Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...*”;
- VISTO l’art. 14, I comma lett. d) del “Regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio” il quale prevede tra le attribuzioni del Consigliere Tesoriere che “*Sostituisce il Direttore in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali.*”;
- PREMESSO che, ad oggi, all’interno della struttura amministrativa dell’Ente, la figura del direttore è vacante;
- VISTO l’art. 86, I comma del CCNL il quale statuisce “*Le amministrazioni possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante affidamento a terzi ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.*”;
- VISTO l’art. 7, II comma del Contratto collettivo di secondo livello ai sensi del quale “*I dipendenti che nella giornata lavorativa effettuino un orario non inferiore alle sei ore e che usufruiscano di una pausa di almeno trenta minuti godono dell’attribuzione di un buono pasto del valore di euro 12,00 (dodici/00) per ogni giorno lavorativo in cui ne usufruiscono*”;
- VISTA la deliberazione consigliere n. 683 del 17/12/2017, con la quale sono stati individuati i servizi e le forniture necessari per l’esercizio finanziario 2019, tra cui sono ricompresi i servizi sostitutivi di mensa a mezzo buoni pasto, nonché i criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità sulla base dei quali procedere all’affidamento degli stessi;
- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO l’art. 35 del suddetto decreto rubricato “*Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti*”;
- VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale “*le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle*



soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

- VISTO l'art. 10 del “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio” rubricato “Acquisizione di servizi e forniture in economia”;

- VISTO l'art. 12 comma 1 del sopracitato Regolamento, ai sensi del quale “...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”;

- VISTO l'art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999 n. 488, a norma della quale “Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula [...] convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato [...]”;

- VISTO, altresì, il comma 3 della medesima disposizione, il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse [...]”;

- VISTO l'art. 11 del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101, in osservanza del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato incarico alla Consip S.p.a. di realizzare il Mercato elettronico sperimentale della P.A. per lo svolgimento di una procedura telematica per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario;

- VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a norma del quale, per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”;

- VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 a norma del quale “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”;

- CONSIDERATA la necessità di provvedere all'acquisto di una fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa erogato dall'Ordine;
- VISTA la convenzione in essere su CONSIP per il quale risulta assegnataria la Day Ristoservice s.p.a.;
- RITENUTO di richiedere la fornitura di n. 1000 buoni pasto dal valore nominale di euro 12,00 (dodici/00) per un importo complessivo di euro 10.410,40 (diecimilaquattrocentodieci/40);
- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

-di acquistare dalla Day Ristoservice s.p.a., tramite la convenzione CONSIP, i buoni pasto per il servizio sostitutivo mensa, per un costo complessivo di € 10.410,40 (diecimilaquattrocentodieci/40) della fornitura di n. 1.000 buoni pasto del valore nominale di € 12,00 ciascuno.

L'onere relativo trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di servizio), capitolo 1.1.2.009. (Buoni pasto).

Roma, 17 settembre 2019

Il Consigliere Tesoriere
(direttore f.f.)
Dott. Federico Conte

~ pag. 3 di 3 ~